

Assurance Brokers Srl

ALLEGATO 4 TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

AVVERTENZA DA RIPORTARE NELL'ALLEGATO 4 TER:

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/ trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

SEZIONE I Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

- a. **ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. **ha l'obbligo di consegna l'allegato 4** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
- c. **ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- d. **ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- e. **ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze**, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
- f. **ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato** per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- g. **ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a. **l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis** al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b. **l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza** del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c. in caso di vendita con consulenza, **ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato**, specificandone i motivi e dandone evidenza in un' apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, **ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato**, dandone evidenza in un' apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, **ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto** di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l' appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un' apposita dichiarazione.
- f. **ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi** di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.
